

LLOYD'S SYNDICATE

Forma di Proposta Assicurazione R.C.T./R.C.O

La presente forma di proposta dev'essere compilata, firmata e datata da parte di un socio, il titolare, o amministratore dell'azienda debitamente autorizzato all'uopo da parte di tutti i soci, titolari o amministratori

E' Vs. dovere comunicare ogni fatto materiale ai Sottoscrittori. Un fatto materiale è un fatto che verosimilmente influenzerà la valutazione del rischio da parte dei Sottoscrittori nonché la decisione sulla sua accettazione.

Vogliate non utilizzare risposte del genere "vedere Presentazione" oppure "consultare le Vs. registrazioni"

Dovrete fornire una risposta esatta a ogni domanda nonché ogni informazione materiale. L'eventuale inadempienza a questo impegno potrà comportare pregiudizio nell'ambito della polizza ovvero a variazione nel premio che sarete chiamati a corrispondere.

In caso che non via sia spazio a sufficienza, vogliate utilizzare pagine addizionali allegate alla forma di proposta stessa.

1. Nome intero del Proponente
Indirizzo

Fornire particolari delle società partecipate da aggiungere alla presente assicurazione

2. Descrizione dell'attività svolta

3. Limiti richiesti:

a) R.C.O.

Sì/No

Limite d'indennizzo

b) R.C.T.

Sì/No

Data d'effetto della copertura

4. SALARI LORDI E FATTURATO

	2015	2016	PREV. 2017
SALARI			
FATTURATO RESTO DEL MONDO			
FATTURATO USA/CANADA			

5. **ESPERIENZA SINISTRI**

Vogliate confermare che avete approvato l'eventuale esperienza dei sinistri fornita da parte del Vs. broker e che forma parte della presente proposta? Sì/No

Esperienza sinistri (**negli ultimi cinque anni**)

	R.C.O.		R.C.T	
	Sinistri liquidati No. ammontare	Sinistri in sospeso No. ammontare	Sinistri liquidati No. ammontare	Sinistri in sospeso No. ammontare
TOTALE				

N.B. Vogliate fornire particolari brevi di ogni reclamo per lesioni personali o danni ove la somma liquidata o a riserva **supera EUR 50.000**

6. Vogliate fornire qui appreso ogni informazione aggiuntiva che desiderate portare all'attenzione dei Sottoscrittori.

AVVISO AL PROPONENTE / ASSICURATO

Nota informative predisposta ai sensi dell'art. 123 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Il contratto e' concluso con alcuni assicuratori dei Lloyd's of London (di seguito denominati "Lloyd's") la cui rappresentanza generale per l'Italia e' situata in C.so Garibaldi, 86 – 20121 Milano.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- LEGGE APPLICABILE

Ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 209/05, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. Gli assicuratori dei Lloyd's propongono di applicare la legge italiana al contratto.

- RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO O AI SINISTRI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Rappresentanza Generale dei Lloyd's (Servizio Reclami, con sede in Milano – C.so Garibaldi, 86 Tel 026378881, Telefax 0263788850, E-mail servizioclienti@lloyds.it).

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, servizio tutela degli utenti, Via Del Quirinale, 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dai Lloyd's.

Qualora la legislazione applicabile al contratto scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, l'organo incaricato di esaminare il reclamo sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'autorità' competente e l'esponente.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si concorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità' giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

- TERMINI DI PRECISAZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Qualora venga applicata la legge italiana, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

SI RICHAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.

DATA

____ / ____ / ____

FIRMA DEL PROPONENTE E SUA QUALIFICA